

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1498/74 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 giugno 1974**  
**che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva <sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3256/73 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/74 <sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3256/73 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'esportazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento.

Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sottovoce 15.07 A presentati in imballaggio immediato di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 331 del 1<sup>o</sup>. 12. 1973, pag. 55.

<sup>(7)</sup> GU n. L 151 dell'8. 6. 1974, pag. 18.

## ALLEGATO

## Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia

Numero della tariffa doganale comune	Importi in u.c. / 100 kg
ex 15.07 A I a)	64,157
ex 15.07 A I b)	86,121
ex 15.07 A II	57,799